

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di San Bartolomeo al Mare,

TRA

Il Comune di San Bartolomeo al Mare, come rappresentato dal sindaco pro-tempore, Sig. _____, nato a _____ (____), il _____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Via XX Settembre, n. 1 (C.F. 00088020086),

E

e la scuola dell'infanzia Asilo Infantile "Maria SS. della Rovere", come rappresentata dal Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante e perciò autorizzato a sottoscrivere il presente atto, Sig. _____, nato a _____ (____), il _____, domiciliato per la carica presso la Sede della Scuola stessa di San Bartolomeo al Mare - Via Asilo, n.4 – (C.F.80003910082 – P.IVA 00891100083),

PREMESSO

- che sul territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare, quale scuola dell'infanzia, esiste il solo istituto paritario Asilo Infantile "Maria SS. della Rovere";
- che le parti riconoscono la scuola dell'infanzia quale primo strumento, insieme alla famiglia, di educazione e sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine ai quali deve essere garantita effettiva uguaglianza di opportunità educative;
- che, nel comune intento di realizzare la generalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia di San Bartolomeo al Mare, in data 12.07.2001 le parti hanno sottoscritto apposita convenzione di durata triennale;
- che negli anni successivi detto rapporto di collaborazione è stato rinnovato con nuove convenzioni e mantenuto continuativamente attivo fino a tutto l'anno 2023;
- che con atto n. ____ del _____, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale di San Bartolomeo al Mare ha deliberato di realizzare anche per l'anno 2024 la sopradescritta iniziativa di generalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, approvando contestualmente apposito schema di convenzione;
- che con atto n. ____ del _____ il Consiglio di Amministrazione della scuola dell'infanzia Asilo Infantile "Maria SS. della Rovere" di San Bartolomeo al Mare, competente per Statuto, ha manifestato la propria volontà di mettere in atto anche per il 2024 il sopradescritto rapporto di collaborazione con il Comune di San Bartolomeo al Mare, approvando il succitato schema di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) La scuola dell'infanzia convenzionata si impegna a realizzare gli orientamenti educativi di cui alle norme vigenti, mantenendo la libertà di insegnamento ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Art. 2) La scuola dell'infanzia convenzionata si impegna ad attuare:

- un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti.

Si impegna inoltre a produrre l'attestazione della titolarità della gestione e a rendere pubblici i bilanci.

- Art. 3) La scuola dell'infanzia deve garantire locali idonei al funzionamento secondo le disposizioni di legge.
- Art. 4) La scuola dell'infanzia si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, attraverso la costituzione e la regolare attività di una commissione, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 416/74 e successive modificazioni, costituita da un rappresentante dei genitori per ogni sezione, un insegnante di ogni sezione e il Presidente o un membro del C.d.A. suo delegato.
- Art. 5) La scuola dell'infanzia garantisce il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle tabelle dietetiche previste dalla normativa vigente.
- Art. 6) L'assistenza medico scolastica agli alunni della scuola dell'infanzia è svolta dall'Azienda Sanitaria competente.
- Art. 7) Il numero degli alunni che possono essere iscritti in ogni sezione è quello stabilito dalla normativa statale vigente. L'età minima e massima che devono avere gli utenti ai fini dell'ammissione a scuola è quella prevista dalla normativa vigente. Vengono accettati tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione, favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-economico-culturale. Qualora le iscrizioni superino la capacità di accoglienza della scuola, viene data la precedenza ai bambini che risiedono nell'ambito territoriale scolastico di riferimento.
- Art. 8) La scuola dell'infanzia riconosce il diritto dei bambini disabili ad essere ammessi alla frequenza scolastica, con adeguati progetti di inserimento previe intese tra la scuola, il Comune e l'ASL secondo la normativa vigente.
- Art. 9) La data di inizio e di termine dell'anno scolastico e l'orario giornaliero dovranno almeno essere commisurati a quelli della scuola materna dell'infanzia. La scuola dell'infanzia organizzerà, in accordo con il Comune, un servizio estivo (mesi di luglio e agosto) con articolazione oraria più favorevole all'utenza e comprensivo di servizio mensa.
- Art. 10) Il personale insegnante ed ausiliario operante nella scuola dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; in particolare il personale insegnante dovrà essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento secondo la normativa vigente.
In riferimento al medesimo personale insegnante ed ausiliario, si rimanda inoltre al disposto degli articoli 15 e 16 dello Statuto dell'Associazione.
- Art. 11) L'Ente gestore assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale nella misura prevista dai contratti collettivi di settore. L'Ente gestore promuove il miglioramento della qualità degli interventi pedagogici anche con progetti concordati con il Comune, la Regione e lo Stato.
- Art. 12) Le rette sono stabilite dall'Ente gestore. Possono essere previste riduzioni nel caso di assenze prolungate o in presenza di particolari condizioni socio-economiche segnalate anche dal Comune.
- Art. 13) In riferimento alla gestione per l'anno solare 2024 l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'Asilo Infantile "Maria SS. della Rovere" un contributo

massimo di € 40.000,00 (quarantamila//zero). La liquidazione del contributo di cui sopra avverrà in quattro tranches:

- o entro il mese di maggio => € 7.500,00 a presentazione di previsione di spesa dell'Istituto relativa all'anno solare di riferimento;
- o entro il mese di settembre => € 8.000,00;
- o entro il mese di novembre => € 12.000,00;
- o entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento => saldo. Ai fini della quantificazione e a giustificazione della liquidazione del saldo del citato contributo, l'Asilo Infantile "Maria SS. della Rovere" dovrà presentare al Comune di San Bartolomeo al Mare bilancio consuntivo dell'Istituto regolarmente approvato dall'organo competente per Statuto nonché relazione sull'attività svolta; la relazione dovrà essere distinta tra servizio ordinario e servizio estivo.

Art.14) La presente convenzione ha validità per l'anno solare 2024. L'eventuale rinnovo è oggetto di nuova convenzione.

IL SINDACO

IL PRESIDENTE C.d.A.